

Le indagini preliminari nel procedimento penale italiano: profili critici ed attuali alla luce della giurisprudenza vigente

Stella Feroletto

ABSTRACT

All'interno dell'Ordinamento Giuridico Italiano il procedimento penale si suddivide nelle due diverse fasi del procedimento in senso stretto e del successivo ed eventuale processo penale.

In questo articolo andrò ad approfondire la fase procedimentale delle indagini preliminari nell'ambito della quale si procede alla verifica, da parte della autorità giudiziaria competente, della fondatezza o meno della notizia criminis.

In una seconda parte dello scritto mi soffermerò, in maniera critica, sul potere-dovere del giudice delle indagini preliminari di opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed, infine, analizzerò i profili processuali attuali relativi al diritto della persona offesa dal reato di opporsi alla archiviazione una volta ricevuta la notifica della richiesta formulata dal PM.

Inside the 'Italian Legal System, the criminal procedure is divided into two different stages of the procedure in the strict sense and the subsequent criminal trial and eventual true and proper.

In this article I'm going to dwell on the procedural phase of the preliminary investigations, critical step that determines the 'course of the process and

all' inside of which is employed by the competent judicial authorities to the examination of whether or not the crime report.

In a second part I'm going to focus critically on the court's power-duty of the preliminary investigation to oppose the dismissal requests issued by the prosecutor and finally analyze the current procedural issues related to the right of the person injured to oppose the storage upon receipt of notification of request made by the prosecutor.

PAROLE CHIAVI

PROCEDIMENTO PENALE; NOTIZIA DI REATO; INDAGINI PRELIMINARI; GIUDICE; PUBBLICO MINISTERO; ARCHIVIAZIONE; PERSONA OFFESA; REATO.

KEYWORDS

CRIMINAL PROCEEDINGS; CRIME REPORT; PRELIMINARY INVESTIGATIONS; JUDGE; PUBLIC MINISTER; STORAGE; PERSON INJURED; CRIME.

I - IL PUBBLICO MINISTERO:
dominus INDISCUSSO DEL PROCEDIMENTO
VOLTO ALL'ACCERTAMENTO
DELLA FONDATEZZA DELLA *notizia criminis*

All'interno dell'Ordinamento Giuridico Italiano, il procedimento penale si suddivide in due momenti di fondamentale importan-

za che sono temporalmente connessi: la fase procedimentale delle indagini preliminari e la eventuale e successiva fase del processo penale vero e proprio.

Protagonisti indiscussi di queste due fasi, oltre ai soggetti necessari ed eventuali intervenienti nel corso del fluire del procedimento penale, sono i magistrati, il cui ruolo deve es-

sere, necessariamente, quello di contemperare le esigenze di tutela della vittima del reato con quelle di tutela della persona accusata della commissione dello stesso, sia ella indagata, ovvero, successivamente, imputata e nei confronti della quale si deve applicare, sempre e comunque, il principio di presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva di condanna, così come sancito dall'articolo 27 della Costituzione Repubblicana del 1948.¹

In un sistema processuale a stampo tendenzialmente accusatorio quale è quello italiano, il magistrato deve essere garante di giustizia, ma affinché ciò avvenga è doveroso che siano rispettati i principi sul giusto processo² che trovano la loro matrice ineludibile nell'art. 111 della Costituzione.

Affinché tali principi siano applicati è doveroso, altresì, essere ossequiosi del principio di separazione delle funzioni tra autorità giudiziarie e, quindi, tra pubblico ministero e giudice.³

Il pubblico ministero è colui il quale sostiene la pubblica accusa, svolge le funzioni investigative ed è uno dei soggetti procedurali deputati a fornire la prova della colpevolezza di un accusato. Egli, nella sua attività di indagine, è coadiuvato da un altro soggetto processuale di rilevante importanza che è la polizia giudiziaria.

Tuttavia il PM non avrà soltanto il compito di compiere ogni attività necessaria a valutare la fondatezza della *notizia criminis*, ma egli avrà anche il dovere giuridico e, direi, morale di raccogliere informazioni utili al fine di prova-

1 In merito all'art. 27 Cost. v. V. Garofoli, dalla non considerazione di colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost. alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio, in www.treccani.it, pp 1 ss.

2 Per approfondimenti sul giusto processo v. N. Galantini, giusto processo e garanzia costituzionale nella formazione della prova, in *diritto penale contemporaneo*, pp. 1 ss.; v. anche E. Amodio, giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3589.

3 Sul punto v. S. Matera, *separazione delle carriere: perché non risolve la questione Giustizia*, in www.libertaegiustizia.it, 4/12/2013, pp.1 ss.; in merito alla compatibilità di un regime di separazione delle carriere tra magistrati con la Costituzione Italiana, v. anche *Cort. Cost.*, n. 37 del 3/2/2000.

re l'innocenza dell'accusato, nel pieno rispetto dei principi sul giusto processo, del fondamentale diritto di difesa in qualsiasi stato e grado del procedimento (ex art. 24 Cost. comma II⁴) e dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana⁵. Principi e valori questi che, tuttavia, a parere di chi scrive, nella prassi procedimentale, capita, a volte, di disattendere.

In un sistema a stampo tendenzialmente accusatorio il giudice, invece, deve essere necessariamente un soggetto diverso rispetto al magistrato che accusa: egli, infatti, è terzo, indipendente ed imparziale oltre che rispetto alle altre parti protagoniste del procedimento, anche e, direi, soprattutto, rispetto alla parte che rappresenta la pubblica accusa.

In particolare, per imparzialità dell'organo giudicante si deve intendere la equidistanza rispetto proprio alle parti del singolo processo.

Il giudice deve essere, altresì, indipendente, non solo dal potere esecutivo, ma da qualsiasi potere dello Stato.

Nell'ordinamento Giuridico Italiano le indagini preliminari sono, come sopra accennato, una fase del procedimento penale che precede l'eventuale processo e che ne determina in gran parte l'andamento.

La disciplina normativa è contenuta nel libro V del codice di procedura penale del 1988, dall'articolo 326 a seguire.

Dominus indiscusso delle indagini preliminari è il pubblico ministero.

Nel corso di questa fase, coperta dal segreto investigativo, la quale ha avvio ogni qual volta il PM venga a conoscenza di una notizia di reato e la iscriva nell'apposito registro (ex art. 335 c. p.p.), la autorità giudiziaria dovrà valutare, appunto, se e quale fondamento po-

4 G. Lauricella, in *Diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, 21/2/2011, pp. 2 ss.; v. anche A. Pizzorusso, garanzia costituzionale dell'azione, in *D. disc. Priv.*, 1992, p.610. Per approfondimenti v. *Corte Cost.* n. 114/2004.

5 È da rilevarsi, tuttavia, che "il mancato svolgimento da parte del PM di attività di indagine a favore dell'indagato non ha rilievo processuale e non determina nullità. Ad eventuale inattività si può sopperire con svolgimento di attività investigativa ex art. 391 bis c.p.p.", v. *Cass. pen.*, sez. III, 23/6/2010, n. 32430.

trà avere la notizia criminis⁶; ai fini di questa verifica, è fondamentale che le indagini siano complete⁷ ed abbiano come obiettivo irrinunciabile la amministrazione della giustizia in nome del popolo e la ricostruzione di una verità processuale che sia, da una parte, il più possibile vicina alla verità storica, ma che al contempo ripudi ogni mezzo coercitivo di ricerca della verità che possa richiamare i metodi propri dei sistemi a stampo inquisitorio che sarebbero certamente lesivi della integrità e della dignità della persona umana⁸.

Le indagini preliminari hanno, dunque, inizio con la acquisizione di una notizia di reato (*ex art. 330 c.p.p.*), ossia con una informazione relativamente ad un fatto che all'apparenza presenta i caratteri di un illecito penale. Il PM e la polizia giudiziaria hanno il dovere di svolgere sia un ruolo attivo, in quanto possono apprendere la notizia del reato di loro iniziativa, ma anche un ruolo passivo, poiché devono ricevere le notizie e le informazioni utili segnalate da terzi.

Le notizie di reato possono essere distinte in: notizie di reato qualificate, allorquando sono apprese dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria attraverso gli atti tipici di cui all'articolo 331 e seguenti del codice di procedura penale e notizie di reato non qualificate, ossia quelle apprese dai due soggetti di loro iniziativa.

Una delle forme tipiche di notizia di reato è la denuncia di un fatto che presenta gli estremi del reato, la cui disciplina normativa si evince dagli articoli 331, 332, 333 del codice di procedura penale.

Essa è obbligatoria per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di un pubblico servizio che si trovino nell'esercizio delle loro funzioni, mentre è facoltativa per i privati (tranne che nei casi previsti dalla legge e contemplati dagli articoli 362 e 709 c. p.).

6 "la notizia di reato è l'informazione circa la commissione di un fatto di rilievo penale data al PM e alla polizia giudiziaria o da essi autonomamente raccolta"; sul punto v. P. Corso, *le indagini preliminari*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, in *Procedura penale*, Torino, 2014, pp. 457, 458, 459, 460, 461, 462.

7 Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991.

8 Corte Cost., sentenza n. 255 del 1992.

È da rilevarsi, inoltre, che la denuncia di un fatto di reato costituisce, ad avviso di chi scrive, anche per il privato cittadino, una importante forma di partecipazione alla amministrazione della giustizia, *ex art. 102* della Costituzione, ed una estrinsecazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.

La denuncia può essere fatta anche in forma anonima (*ex art. 333 c.p.p.*).

Una ulteriore forma tipica di notizia di reato è il referto, la cui discipline normativa è contenuta nell'art. 334 c.p.p. e concerne, esclusivamente, tutti coloro i quali esercitando una professione sanitaria, si trovino dinanzi ad un possibile delitto perseguibile d'ufficio.

È doveroso sottolineare che lo svolgimento delle indagini da parte del pubblico ministero e l'eventuale successivo esercizio della azione penale sono subordinati alla presenza delle condizioni oggettive di procedibilità; ciò in ossequio ai principi cardini di cui agli articoli 3 e 112 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento giuridico sono condizioni di procedibilità: la querela, la richiesta di procedere, la autorizzazione a procedere e la presenza del colpevole nel territorio dello Stato.

Allorché si giunga alla fase conclusiva delle indagini, il PM dovrà assumere delle importanti determinazioni ed in particolare dovrà sciogliere la alternativa se richiedere al giudice per le indagini preliminari la archiviazione del procedimento penale e quindi non procedere al rinvio a giudizio e decidere di non dare avvio al processo penale vero e proprio, ovvero se esercitare la azione penale e procedere al successivo rinvio a giudizio dando, così, avvio al processo.

Il pubblico ministero, così come sancito dall'art. 112 della Costituzione, norma cardine del sistema accusatorio, è obbligato all'esercizio dell'azione penale quando ritiene che la notizia di reato abbia un effettivo fondamento.⁹

9 Sul punto v. www.biagiocartellone.it, in *obbligatorietà dell'azione penale*, 8/1/2014, p. 1 ss. Qui si rileva che "esercitare l'azione penale non corrisponde all'esercizio di una potestà squisitamente accusatoria per la quale, si non poche sarebbero e preoccupazioni di un esercizio caparbio e ciò proprio in quanto l'art. 112 Cost., come ricorda la corte, ne predica il carattere della obbligatorietà che a sua volta è cosa ben distinta dalla caparbieta".

D'altronde, la funzione intrinseca alla archiviazione deve essere quella di servire ad accertare la insussistenza della obbligatorietà della azione penale e, di conseguenza, l'esone del Pm dall'esercizio della stessa.¹⁰

Le ragioni giuridiche e fattuali che possono portare alla formulazione della richiesta di archiviazione delle indagini sono molteplici. Il PM, ad esempio, entro sei mesi dalla data di registrazione della *notizia criminis*, quando è rimasto ignoto l'autore del reato, può decidere, in forza dell'art. 415, comma I, c.p.p., di presentare al GIP formale richiesta di archiviazione. In caso contrario, può chiedere la autorizzazione alla prosecuzione delle indagini.¹¹

Altra ipotesi tipizzata di archiviazione è prevista dall'articolo 408 c.p.p.

In particolare, il PM potrà procedere alla presentazione della richiesta di archiviazione al GIP quando vi sia infondatezza della notizia di reato, dunque il fatto che da origine all'indagine non si è mai verificato.

L'art. 408 c.p.p. deve, inoltre, essere letto in correlazione con l'articolo 125 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale il quale statuisce che il pubblico ministero procederà alla presentazione della richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti durante le indagini non sono idonei a sostenere la accusa in giudizio; di conseguenza la notizia di reato diviene di fatto inesistente.

La archiviazione è prevista, altresì, in tutti i casi tipizzati dall'articolo 411 c.p.p. e nello specifico quando sia mancante una condizione di procedibilità (ad esempio risulta essere mancante la querela nel caso di lesioni stradali), o nei casi in cui il reato è estinto (ad esempio per morte del reo), ovvero la persona sottoposta ad indagine non risulta essere punibile ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., ossia per particolare

10 Il riferimento all'effettivo esercizio della azione penale da parte del PM emerge dalla sentenza della Corte Cost. n. 173 dell' 11/6/2009.

11 È da rilevarsi che, qualora siano rimasti ignoti gli autori di un reato non viene richiesta la autorizzazione al giudice per le indagini preliminari in quanto ciò si porrebbe in contrasto col principio di obbligatorietà della azione penale e con i presupposti del provvedimento di cui all'art 414 c.p.p. al riguardo v. Cass. pen., sez. I, 25/5/2004, n. 23975.

tenuità del fatto, ovvero il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Tutte queste ipotesi portano in auge questioni procedurali.

Altro riferimento normativo interessante è l'articolo 405 comma 1 bis c.p.p., inserito con la legge n. 46 del 20/2/2006. Questa disposizione normativa stabilisce che il PM, al termine delle indagini, formula una richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata *ex art. 273 c.p.p.* in merito alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano poi stati acquisiti nuovi elementi. Si tratta dei casi in cui si decide di avvalersi del cosiddetto ricorso *per saltum*, uno strumento che potrebbe essere validamente utilizzato quale strategia difensiva da un bravo difensore di parte.

Quanto al procedimento di archiviazione è da rilevarsi che, in tutte le ipotesi sopra delineate, il pubblico ministero ha l'obbligo di formalizzare una richiesta di archiviazione, trasmettendo la documentazione completa acquisita nel corso della indagine al giudice.

È doveroso, perciò, sottolineare che, da una parte, il PM non potrà procedere alla archiviazione di sua iniziativa ma dovrà, necessariamente, sottoporre la sua richiesta al controllo di legalità del GIP; d'altro canto, il giudice non potrà assolutamente archiviare autonomamente senza aver prima ricevuto una formale richiesta da parte del PM che resta, sempre e comunque, il soggetto titolare dell'esercizio della azione penale.

Per quanto attiene alle conseguenze processuali, è necessario mettere in rilievo che la mancata richiesta di archiviazione da parte della pubblica accusa non comporta decadenza dalla potestà di chiedere la stessa; tuttavia, tutto ciò che viene acquisito dopo la scadenza del termine non potrà essere utilizzato. Resta il fatto che il pubblico ministero non sarà comunque soggetto a sanzione alcuna in quanto non prevista dal nostro ordinamento giuridico!

Una volta accertata la sua competenza, il GIP potrà accogliere la richiesta di archiviazione ed emettere decreto motivato (*de plano*), rimettendo gli atti al PM (il provvedimento che dispone la archiviazione è notificato alla persona sottoposta ad indagini qualora nel

corso del procedimento sia stata applicata la misura della custodia cautelare limitativa della libertà personale); ovvero potrà decidere di non accogliere la richiesta di archiviazione del PM, o perché non ne condivide le valutazioni, oppure perché subentra la opposizione alla archiviazione della persona offesa.

In questo secondo caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il GIP provvederà a fissare una apposita udienza che si svolge in forma camerale ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., al fine di discutere delle risultanze delle indagini compiute e ne darà comunicazione a tutti i soggetti processualmente interessati.

Nel corso della udienza camerale si possono prospettare diverse possibilità: è possibile che a seguito della discussione col GIP il pubblico ministero cambi idea, decida di non archiviare, di richiedere indietro gli atti e di esercitare la azione penale; può, altresì, accadere che sia il GIP a cambiare idea sulla base della discussione e ritenere che la richiesta del PM sia fondata ed in questa ipotesi il procedimento si chiuderà; ma può anche accadere che il GIP ed il Pm restino ambedue sulle loro rispettive posizioni. Il giudice per le indagini preliminari, in questo ultimo caso, potrà provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 IV e V comma c.p.p.; in particolare egli potrà disporre, con ordinanza, o nuove indagini suppletive, indicando alla pubblica accusa il termine per il compimento delle spese, ovvero potrà ordinare la imputazione coatta, nel termine di dieci giorni.¹²

La imputazione coatta viene sovente ordinata allorquando il GIP ritiene che le indagini sono complete ma non condivide le richieste formulate dal PM.

Nel caso in cui dovesse esserci un ulteriore dissenso del pubblico ministero, il GIP potrà anche decidere di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché eserciti la avocazione delle indagini e provveda ad esercitare egli stesso la azione penale se sarà necessario.

¹² In *subiecta materia* è da rilevarsi che non è abnorme il provvedimento con cui il GIP individui una ipotesi di reato nuova rispetto a quella formulata dal PM ed inviti questo a formulare la relativa imputazione a carico di un soggetto antecedentemente non iscritto come indagato nell'apposito registro. Sul punto v. Cass. pen., sez. II, 21/1/2004, n. 1640.

È doveroso sottolineare che "l'istituto della avocazione delle indagini preliminari trova il suo ambito di applicazione nel caso in cui, a causa di eventi oggettivi o di inattività del pubblico ministero, la tutela degli interessi pubblici e privati può essere compromessa. Si tratta, perciò, di un meccanismo processuale volto a completare la istruttoria grazie all'intervento del procuratore generale nella fase delle investigazioni prima, e nell'esercizio dell'azione penale dopo.¹³

Se, al contrario, il PM formula una nuova imputazione, entro due giorni il GIP fissa l'udienza preliminare e si procede all'esercizio della azione penale da parte del pubblico ministero in base alle nuove indicazioni fornite dal giudice.

II - QUESTIONI ATTUALI RELATIVE AI POTERI DEL GIP DI DISSENTIRE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE FORMULATA DAL PM ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA VIGENTE

La disciplina normativa relativa ai poteri del GIP che è dissenziente rispetto alla richiesta di archiviazione formulata dal PM si evince dall'articolo 409, commi IV e V del codice di procedura penale.

Questa ipotesi di possibile dissenso del giudice rispetto alle determinazioni assunte dal PM segna, senza dubbio, a parere di chi scrive, il momento più delicato della fase procedimentale delle indagini preliminari in quanto vi è una evidente, ma per certi versi opportuna, interferenza del giudice per le indagini preliminari su dei valori fondamentali del nostro sistema accusatorio; in particolare, vi è principalmente uno scontro tra la autonomia investigativa del PM e la funzione giurisdizionale di controllo propria del GIP.¹⁴

¹³ Sul punto v. E. Stefani, in *il processo penale accusatorio*, Milano, 2001, p. 125.

¹⁴ Sul punto v. commento a sentenza di Cass. pen., S.U. del 28/11/2013 n. 4319, in *diritto penale contemporaneo*, 3/2/2014. In particolare le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate, in quella circostanza, ad esprimersi sulla abnormità o meno del provvedimento emesso dal GIP che abbia ravvisato ulteriori fatti

La *ratio* degli istituti delle indagini ulteriori e della imputazione coatta di cui all'art. 409 c.p.p. è chiaramente quella di un controllo legale, da parte del giudice, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero sulla quale vengono espresse delle valutazioni.

Rispetto alla legittimità costituzionale della attività che è svolta in questa fase dal giudice per le indagini preliminari, si può affermare con ragionevole certezza che, se da una parte vi è una indubbia interferenza della autorità giudicante sull'importante principio di separazione delle funzioni, sulla struttura del processo di parti, poiché l'ordine di imputazione coatta parrebbe derogare al principio secondo cui il giudice deve muoversi su iniziativa di parte; d'altra parte, si deve ritenere che la verifica di legalità sia una imposizione dello stesso articolo 112 della Costituzione e dunque il giudice è tenuto a svolgere il ruolo di garante indiscusso del principio di obbligatorietà della azione penale che è un corollario del diritto di matrice liberale alla legalità ed una importante estrinsecazione del diritto inviolabile alla eguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, commi I e II. Conseguentemente, al giudice sono imposti dei poteri/doveri direttamente dalla legge al fine di evitare che le scelte del pubblico ministero possano rivelarsi, in qualche modo, arbitrarie: risulterebbe alquanto difficile al PM l'essere il garante di se stesso.

Si può perciò asserire che, il potere di controllo del giudice è volto a controbilanciare un eccesso di discrezionalità attribuito, probabilmente, dal nostro ordinamento giuridico al pubblico ministero.

La discrezionalità è attribuita al PM, *in primis*, dall'articolo 335 c.p.p.

In forza di tale disposizione normativa, come sopra accennato, spetterà proprio al PM la iscrizione della *notizia criminis* nell'apposito registro. È da rilevarsi, infatti, che "il termine di durata massima delle indagini, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è effettivamente iscrit-

to nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato è iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale annotazione dell'indagato".¹⁵

La discrezionalità del pubblico ministero è stata, inoltre, di recente, accentuata dalla istituzione del cosiddetto Modello 45, attinente alle pseudo notizie di reato.¹⁶

Un ampio *spatium* di discrezionalità è attribuito, altresì, al Procuratore della Repubblica il quale avrà il potere di selezionare le informazioni che costituiscono notizie di reato da quelle che, quanto meno all'apparenza, non sono idonee a mettere in moto un procedimento penale.

Di conseguenza, il potere di controllo del giudice per le indagini preliminari si estrinseca, in un primo momento, nella attenta valutazione della esaustività o meno delle risultanze delle attività di indagine svolte dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari; in un secondo momento, da parte della autorità giudicante, sarà doveroso valutare e sottoporre a controllo la legalità e la formula archiviativa scelta dal PM.

Tuttavia, in ossequio ai principi cardini del sistema accusatorio, i poteri di controllo del GIP è sottoposto a delle limitazioni. Il controllo di legalità, infatti, non potrà mai tradursi in una ingerenza nella sfera delle funzioni riservate all'organo inquirente che è solo il pubblico ministero. Dunque, l'ambito di intervento del GIP deve essere ritagliato sul contenuto oggettivo e soggettivo della notizia di reato.

Inoltre, al fine di non vanificare il dovere di controllo del giudice è doveroso considerare fisiologici tutti i suoi poteri correttivi che non comportano una sostituzione al PM; ad esempio, il GIP potrà procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto o potrà segnalare al PM l'iscrizione di nuove notizie di reato spingendolo ad avviare nuove indagini. Il potere del giudice può perciò essere qualificato anche come correttivo.

Nella prassi processuale, tuttavia, sovente si prospettano dei profili problematici: il GIP,

costituente reato a carico del medesimo accusato o di altri accusati ed abbia ordinato al PM la imputazione coatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 comma V c.p.p.

¹⁵ Cass. pen., sez. VI, 27/5/1997, n. 1863.

¹⁶ Sul punto v. M. Cerati, *i registri penali*, in www.ceratim.it, gennaio-aprile 2000, p. 1 ss.

ad esempio, una volta ricevuta tutta la documentazione da parte del PM attinente alle indagini svolte può esprimere il suo dissenso, appunto, rispetto alla opinione della pubblica accusa di procedere alla archiviazione del procedimento penale. Può accadere, infatti, che il GIP dissenta sui profili soggettivi della domanda di archiviazione, perciò l'organo giudicante, nel rigettare o nel confermare la domanda di archiviazione, prospetta l'esigenza che il procedimento non si arresti e dispone la iscrizione nell'apposito registro di persone diverse rispetto a quelle già considerate dal PM nella richiesta. Per cui è possibile che siano individuati ulteriori possibili autori del reato. Si tratta di un potere certamente ordinatorio spettante al giudice previsto espressamente non nell'ambito della archiviazione ordinaria, ma della archiviazione contro ignoti ex articolo 415, comma II, c.p.p.

Con riguardo ai poteri del giudice sono state, tuttavia, sollevate diverse questioni. È intervenuta, infatti, in diverse occasioni, la Suprema Corte di Cassazione. Una pronuncia di fondamentale importanza è la sentenza Minervini¹⁷ la quale ha evidenziato che il GIP "può determinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. delle notizie di reato riscontrate in seguito all'esame degli atti trasmessi dal PM: nuove notizie di reato in senso soggettivo (cioè a carico di persone non indagate) oppure oggettivo".

In questa importante pronuncia la Suprema Corte di esclude la abnormità del provvedimento del GIP che ordini al PM di iscrivere nuovi soggetti nel registro apposito.¹⁸

In *subiecta materia*, si è altresì espressa la Corte Costituzionale la quale ha affermato che,

17 Cass. pen., S.U., 31/5/2005, n. 22909.

18 Sul punto v. G. Angiolini, *limiti al controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale*, in *diritto penale contemporaneo*, p. 14. Qui si sottolinea come questo precedente abbia fornito una precisa linea di indirizzo sulla tematica dei poteri attribuiti al gip in materia di archiviazione e lo stesso abbia fatto reputando legittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina al pm di iscrivere un soggetto non indagato nell'apposito registro, ma abnorme limitatamente alla parte in cui ordina il rinvio ad altra udienza per l'ulteriore caso.

a prescindere dalla tipologia di archiviazione, spetta al giudice il potere di disporre la iscrizione del nominativo del soggetto che, in base agli atti, potrebbe essere un potenziale autore del reato.¹⁹ A sostegno di tale soluzione estensiva aveva deposto, alcuni anni addietro, la tendenza avviata con la sentenza n. 409 del 1990 della Corte Costituzionale a rendere omogenea la disciplina della archiviazione contro noti con quella della archiviazione contro ignoti.

Fra l'altro è indubbio, a parere di chi scrive, che ciò che accomuna le due tipologie di archiviazione è la finalità che è quella di evitare un processo superfluo ed è anche quella di rispondere ad un principio di economicità sia in termini economici che di tempistiche procedurali.

La finalità di controllo da parte del giudice si estrinseca in maniera pregnante nel suo potere di ordinare la imputazione coatta di cui al V comma dell'articolo 409 c.p.p. il cui scopo è quello di impedire che il PM ometta, intenzionalmente, di iscrivere un nominativo di una persona già individuata, al fine di eludere i termini di durata delle indagini preliminari. Di conseguenza, anche il questo caso, l'intervento del giudice risponde alla esigenza di evitare una situazione di inerzia della accusa che potrebbe, di fatto, essere volontaria o meno.

Inoltre, è doveroso mettere in risalto il fatto che nelle varie sue pronunce, la Corte Costituzionale, giudice supremo delle leggi, riguardo alla legittimità costituzionale dell'articolo 409 c.p.p. si è premurata di sottolineare come i commi IV e V traggano il loro fondamento dallo stesso principio di obbligatorietà della azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione che esige, appunto, "che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice"²⁰.

Nella prassi procedimentale, così come emerge dall'articolo 335 c.p.p., comma II, può accadere che il dissenso del GIP investa l'oggetto della domanda di archiviazione. In particolare, la autorità giudicante potrà dissentire sulla qualificazione giuridica del fatto. In questo caso, spetterà al giudice il potere di inqua-

19 Corte Cost., n. 176 del 18/5/1999.

20 Corte Cost., 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 88, in *giurisprudenza costituzionale*, 1991, p. 586.

drare il fatto entro una diversa cornice di qualificazione giuridica.

D'altro canto, sebbene "la richiesta di archiviazione della notizia di reato apre il sipario sulla necessità di contemperare e di dare attuazione a due principi di rango costituzionale: da un lato, il principio di obbligatorietà della azione penale sancito dall'art. 112 Cost. e, dall'altro, il principio di terzietà del giudice riconosciuto dall'art. 111 Cost., c. 2 Cost."²¹, il potere del giudice di dare una diversa qualificazione giuridica è connaturato all'esercizio della giurisdizione ed egli diviene, anche in questo caso, garante della legalità dell'esercizio dell'azione penale; si tratta, perciò, di un potere "giustificato" dall'imprescindibile controllo di legalità che incide sulla valutazione della fondatezza o meno della *notizia criminis*.

Il dissenso del GIP può altresì investire la ricostruzione del fatto storico. Dunque, può accadere che il giudice dissenta con la descrizione del fatto concreto prospettata dal PM nella sua richiesta di archiviazione ed individua fatti completamente diversi dal contenuto della notizia di reato contenuto nella domanda. Il giudice potrà anche individuare fatti nuovi a carico della stessa persona o di altre persone. Alla individuazione di fatti nuovi corrispondono nuove notizie di reato.

La iscrizione sarà effettuata comunque dal PM, ma il GIP sarà tenuto, in virtù dell'obbligo di denuncia, *ex* articolo 331 c.p.p., a segnalare i fatti di reato in relazione alla documentazione contenuta nel fascicolo trasmessogli.²²

In sintesi, si può dunque affermare che, in forza dell'articolo 409, comma IV, c.p.p., a seguito della udienza, se ritiene necessarie ulteriori indagini, dovrà indicarle con ordinanza al pubblico ministero e fisserà un termine per il compimento delle stesse, ovvero, in forza dell'articolo 509, comma V, c.p.p., allorché il giudice non accolga la richiesta di archiviazione, potrà disporre con ordinanza che il PM formuli la imputazione. Entro due giorni dalla

formulazione della imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare.

Dunque, nel primo caso contemplato dall'articolo 409 c.p.p., il giudice segnala al PM la necessità di effettuare nuove iscrizioni ed il PM dovrà avviare nuove indagini. Quella del GIP è una funzione sollecitatoria che sembra non intaccare in alcun modo la autonomia investigativa del PM ma vi è, semplicemente, un orientamento delle indagini ed il PM sarà libero rispetto agli atti da compiere; infatti è da escludersi che il GIP possa obbligare il PM ad esercitare l'azione penale rispetto a notizie di reato non ancora iscritte. Ne consegue che, prima di procedere, è sempre necessaria la iscrizione nell'apposito registro.

Quanto alla ipotesi della imputazione coatta contemplata dal V comma dell'articolo 409 c.p.p., si tratta, certamente, di uno dei possibili epiloghi del rigetto della domanda di archiviazione.

La imputazione coatta sembrerebbe presentare delle anomalie rispetto al principio cardine di un sistema a stampo tendenzialmente accusatorio, quale è quello italiano, di separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero e quindi sembrerebbe esserci una interferenza con i principi di riparto della giurisdizione. Il dissenso del giudice, infatti, investe il merito della richiesta di archiviazione in quanto l'autorità giudiziaria non condivide il giudizio del PM circa la inidoneità dei mezzi a proseguire il giudizio e a non dare perciò avvio al processo penale. La funzione della imputazione coatta è, tuttavia, quella di evitare una situazione di blocco processuale che si verrebbe inevitabilmente a creare ed è indubbiamente un importante strumento del nostro ordinamento giuridico a disposizione del giudice per le indagini preliminari.

Con questo atto di impulso il GIP si sostituisce al PM nel potere di iniziativa nell'esercizio della azione penale.

È doveroso sottolineare che la sostituzione è limitata alla iniziativa ed il giudice non potrà in alcun modo sostituirsi al PM nella formulazione della imputazione che è un potere tipico del PM.

Al riguardo si è in più occasioni espressa la Corte Costituzionale la quale ha affermato

21 Sul punto v. G. Angiolini, limiti di controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, in diritto penale contemporaneo, p. 5.

22 V. Cass. pen., sez. V, 5/10/1998, n. 4139.

e chiarito che al GIP è dimandato solamente l'atto di impulso processuale²³; dunque, il sacrificio della autonomia della pubblica accusa è tollerato entro il limite del rispetto della obbligatorietà dell'esercizio della azione penale spettante al PM.

La Corte costituzionale ha anche affermato che non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 409, V comma, c.p.p. per violazione dell'articolo 101 della Costituzione, laddove impone la indipendenza funzionale dei giudici, poiché al giudice compete sempre un atto di impulso, mentre "il concreto promovimento dell'azione che si esplica nella formulazione della imputazione, resta di competenza del PM" e, quindi, le funzioni esercitate dai due organi restano distinte escludendo un rapporto gerarchico.²⁴

È da rilevare, inoltre, che l'ordinanza emessa dal GIP contenente le informazioni per il PM e nella quale si invita quest'ultimo ad esercitare l'azione penale, non è vincolante per il PM; per l'effetto, questo avrà libertà nella individuazione degli addebiti da elevare nei confronti dell'accusato.

Il GIP, tuttavia, indicherà nella sua ordinanza gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che però non impongono al PM di esercitare l'azione penale, se così fosse sarebbero senza dubbio intaccati i principi del sistema accusatorio ed anche i principi sul giusto processo, in particolare l'articolo 111 della Costituzione, comma II: verrebbe difatti a mancare l'indipendenza, la imparzialità e la terzietà dell'organo giudicante.

La obbligatorietà della azione penale in capo al PM garantisce, infatti, la sua indipendenza funzionale, ma anche la eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e ciò è in perfetta aderenza, a parere di chi scrive, con principio di legalità formale e sostanziale. In un sistema accusatorio risulta doveroso eliminare

23 Corte Cost., 13 maggio-12 giugno 1991 n. 263, in *Archivio in Proc. Pen.*, 1992, p. 41.

24 Corte Cost., 12/6/1991 n. 263. Per approfondimento, v. anche C. Valentini Reuter, in le forme di controllo dell'azione penale, p. 71. V. anche Giulia Angiolini, limiti del controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, in *diritto penale contemporaneo*, p. 13.

ogni forma di discrezionalità nel perseguire il possibile autore di un reato e nulla deve essere sottratto al controllo di legalità. Dunque, se da una parte viene ridimensionata la discrezionalità della pubblica accusa, dall'altra si può assumere che il limite della azione penale è la sua obbligatorietà quando sia palese la inutilità e la superfluità di iniziare un processo penale.

Quanto ai limiti all'intervento coattivo del giudice, al fine di evitare una commistione di ruoli è doveroso sottolineare che, mentre il giudice che dissente dalla richiesta di archiviazione potrà "imporre" al PM di procedere per lo stesso fatto ma con una qualificazione diversa rispetto alla richiesta di archiviazione, come sopra accennato, non si consente al giudice, che deve in ogni caso controllare che la obbligatorietà sia garanzia della azione penale, di ordinare alla pubblica accusa di agire per un fatto difforme rispetto a quello che sia stato già iscritto nel registro delle notizie di reato.

Di conseguenza, non possono essere assolutamente superati i confini oggettivi della domanda rispetto alla quale si limita il potere di controllo del giudice. In tale prospettiva si è espressa la Suprema Corte di Cassazione²⁵ affermando la abnormità di un eventuale provvedimento del GIP di ordinare la formulazione della imputazione anche rispetto a fatti nuovi che non siano iscritti. Alla autorità giudicante è, infatti, oggi precluso questo potere ed egli dovrà limitarsi a sollecitare l'iscrizione nel registro apposito di nuovi fatti; iscrizione che deve essere effettuata dal pubblico ministero.

Analogamente si deve escludere che il GIP possa esorbitare i confini soggettivi della domanda. È da rilevarsi infatti che "un provvedimento giudiziale di imputazione coatta, adottato nei confronti di persona né accusata dal PM né partecipe all'udienza camerale celebrata dal giudice dell'archiviazione, comprometterebbe radicalmente la difesa ed anche il diritto alla parità di trattamento tra situazioni assimilabili".²⁶

25 Corte Cass., S.U., 30/1/2014, n. 4319.

26 G. Leo, in *Diritto penale contemporaneo*, 8/7/2013, p. 1 ss. Qui si sottolinea che viene affrontato dalle Sezioni Unite il problema dei poteri del giudice della archiviazione riguardo a fatti e persone non compresi nella richiesta del pubblico ministero.

III - IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Come sopra evidenziato, a conclusione delle indagini preliminari il pubblico ministero è tenuto ad esprimersi sulla fondatezza della notizia di reato, valutando, ex articolo 125 delle Disposizioni di Attuazione al codice di procedura penale, la idoneità degli elementi raccolti a sostenere la accusa in giudizio.

Allorché il giudice riceve la formale richiesta di archiviazione da parte del PM si possono verificare, nella prassi procedimentale, diverse ipotesi: è possibile che il GIP non proceda alla archiviazione e, esercitando correttamente i suoi poteri attribuitigli dalla legge e sopra delineati, fissi la udienza camerale, dandone comunicazione anche alla persona offesa; ovvero, può accadere che prima che il giudice per le indagini preliminari si pronunci sulla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato, la quale aveva precedentemente chiesto di essere informata sulla eventuale formulazione della richiesta di archiviazione da parte del PM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 408, comma II, c.p.p.²⁷, faccia opposizione alla archiviazione.²⁸ In questo caso la iniziativa della persona offesa dal reato anticipa il GIP che non si è ancora espresso e sarà proprio il PM ad avvisare il giudice.

In forza dell'articolo 101 c.p.p. ed in ossequio al cosiddetto *favor actionis* riservato alla tutela dei diritti della persona offesa, anche il difensore della persona offesa potrà proporre opposizione alla archiviazione.

Il pubblico ministero sarà obbligato ad informare la persona offesa dal reato solamente

27 Sul punto v. Cass. pen., sez. V, 19/1/2011, n. 1508. È da rilevarsi che il mancato avviso della richiesta di archiviazione alla persona che ne abbia fatto richiesta da origine alla nullità del successivo decreto del gip poiché spoglia la parte del suo diritto fondamentale alla opposizione. La nullità potrà essere fatta valere con ricorso per Cassazione e senza osservare i termini di cui all'art. 585 c.p.p.

28 V. Cass. pen., sez. VI, 15/10/2007, n. 37960 preme sottolineare che la opposizione alla archiviazione può essere presentata fino a quando non sia stata pronunciata la archiviazione.

quando questa, anche attraverso il suo difensore²⁹, ne abbia fatto formale richiesta. Tuttavia, il fatto che il diritto della persona offesa di interloquire sia subordinato alla disposizione normativa di cui all'articolo 408, comma II, c.p.p., comprime senza dubbio la sua portata pratica poiché è difficile che l'offeso si renda pienamente conto da solo della importanza della sua richiesta ad essere informato e delle conseguenze processuali di una sua omissione.³⁰

Certamente, la mancata notifica da parte del PM alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, comporterebbe una palese violazione del diritto di intervento e del diritto al contraddittorio; ciò darebbe inevitabilmente luogo a nullità del provvedimento del giudice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 178, lettera c, c.p.p.³¹

Risulta doveroso, inoltre, rilevare che "la manifestazione della volontà di essere informato dell'eventuale archiviazione presuppone che la persona offesa sia informata della pendenza delle indagini nei confronti di un determinato soggetto anche al di fuori dei casi in cui la *notizia criminis* sia costituita dalla querela. E, nei fatti, ciò potrebbe non accadere fino a quando non venga inviata l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p."³²

Il PM potrà informare della richiesta di archiviazione la persona offesa anche di sua iniziativa. Si tratta, in questo caso, di un suo potere discrezionale esercitabile anche quando l'autore del reato è ignoto.

Una volta che il pubblico ministero abbia notificato, presso il suo domicilio o presso il difensore di parte, alla persona offesa la richiesta di archiviazione del procedimento penale, questa, esercitando il suo diritto a poter accedere al fascicolo contenente gli atti della indagine, nel termine di dieci giorni potrà fare opposizione

29 V. Cass. pen., sez. V, 18/10/2002, n. 35126. Sul punto anche V. Gomba, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2003, p. 63. Si sottolinea che la opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. può essere validamente proposta anche dal difensore che sia stato nominato dalla persona offesa.

30 Al riguardo v. P.P. Rivello, *Opposizione*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. IX, Torino, 1995, p. 8 ss.

31 In tal senso v. Cass. pen., sez. V, 28/10/1996, n. 4621.

32 E. Stefani, *Il processo penale accusatorio*, Milano, 2001, p. 108.

con un atto motivato indicando le investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova.³³

Quanto alla natura del termine di proposizione della opposizione alla archiviazione, secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario³⁴, il termine di dieci giorni avrebbe una natura perentoria; secondo, invece un secondo recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, divenuto maggioritario³⁵, il termine di dieci giorni avrebbe natura ordinatoria.

La non perentorietà del termine trova il suo fondamento sia nell'articolo 173, comma I, c.p.p., in base al quale "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge"; sia nel fatto che "è escluso in modo pacifico che l'opposizione alla richiesta di archiviazione rientri nel *genus* delle impugnazioni trattandosi di un atto diretto non contro un provvedimento del giudice, bensì contro una richiesta del pubblico ministero"³⁶.

Dunque, stante la natura ordinatoria e non perentoria del termine di dieci giorni, il decorso dello stesso non implica decadenza e la persona offesa potrà comunque proporre opposizione tardiva al pubblico ministero fino a che egli trasmette gli atti al giudice. In particolare, la opposizione alla archiviazione potrà essere proposta anche al GIP sino al momento della sua decisione.³⁷

La parte offesa dal reato dovrà, quindi, chiedere a pena di inammissibilità, che vengano svolte le ulteriori indagini preliminari e dovrà indicare l'oggetto delle indagini suppletive ed i relativi elementi di prova; questi ultimi devono essere specifici e ben individuati e devono necessariamente possedere i caratteri della pertinenza, cioè della inerenza alla notizia di

33 Cass. pen., sez. II, 27/5/2006, n. 10504. È doveroso sottolineare che la richiesta di indagine suppletiva e l'indicazione dei mezzi di prova sono elementi sufficienti all'ammissibilità dell'atto di opposizione e quindi spetterà poi al giudice di procedere al contraddittorio camerale al fine della delibazione del requisito della fondatezza della *notizia criminis*.

34 Cass. pen., sez. VI, 18/9/2003, n. 38944.

35 Cass. pen., sez. II, 21/7/2016, n. 34029.

36 Sul punto v. S. Aduasio, opposizione alla richiesta di archiviazione: il gip è tenuto a valutare anche se tardiva, in www.salvisjuribus.it.

37 Cass. pen., sez. II, 2/2/2005, n. 231108.

reato e della rilevanza, ossia della idoneità della investigazione a incidere sulle risultanze dell'attività svolta dalla pubblica accusa, in modo tale da indurre la autorità giudiziaria giudicante ad una soluzione opposta rispetto a quella prospettata e proposta dal pubblico ministero.

La giurisprudenza sembrerebbe aver ritenuto che anche la produzione di nuova documentazione, allegata all'atto di opposizione, con richiesta di approfondimento dell'esame della stessa e delle risultanze già acquisite, è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità della opposizione anche in mancanza di specifici suggerimenti probatori contenuti nell'atto stesso.³⁸

Il giudice delle indagini preliminari, poi, dovrà effettuare una duplice valutazione: in un primo momento, dovrà valutare la ammissibilità della opposizione ed in momento successivo dovrà effettuare una valutazione nel merito.

Quanto al primo profilo, il GIP secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ad avviso di chi scrive del tutto condivisibile, il GIP deve appunto limitare il giudizio di ammissibilità della opposizione ai profili di pertinenza e di specificità suddetti senza procedere a valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare a questa fase valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate in quanto la opposizione è preordinata a sostituire il provvedimento *de plano* con il rito camerale.³⁹

Qualora, invece, la opposizione alla archiviazione proposta dalla persona offesa, in forza dell'articolo 410, comma II, c.p.p. sia inammissibile, il GIP dispone la archiviazione con decreto e restituisce gli atti al PM.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 410, comma II, c.p.p., il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi II, III, IV e V, ma, in caso di più persone offese dal reato, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

È da rilevarsi, inoltre, che il diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione è intrasmissibile, per cui l'intervento decesso della persona offesa, ad esempio, non com-

38 V. Cass. Pen., sez. VI, 2/12/1996, n. 3680, Vanenti in *Ced Cassazione* 1997 e prima Cass. pen. S.U., 14/2/1996, n. 2 Testa in *Cass. Pen.* 1996, 2168 con osservazioni di A. Nappi.

39 Cass. pen., sez. II, 2/3/2012, n. 8129.

porta la estensione del diritto al legittimo erede.⁴⁰

Preme, altresì, sottolineare che “l’avviso della richiesta di archiviazione spetta alla persona offesa anche quando l’archiviazione stessa sia richiesta per essere ignoto l’autore del reato (Cass, sez. I, 10/ 4/2008, n. 17823); così come la Corte Costituzionale ha affermato che qualora il PM avanzi richiesta di archiviazione al GIP relativamente ad un procedimento iscritto a modello 45 – atti non costituenti reato – la persona offesa che l’abbia richiesto ha diritto a ricevere l’avviso della richiesta. (Cass. sez. VI, 30/1/2008, n. 11051).⁴¹

In definitiva, si può affermare che la opposizione alla archiviazione da parte della persona offesa dal reato è uno strumento di fondamentale importanza esperibile dal titolare di un bene giuridico tutelato da una norma giuridica violata e risponde, da una parte, alla esigenza di ricostruzione delle vicende processuali conformemente ad una verità processuale che sia quanto più possibile vicina a quella storica, in evidente ossequio al dovere solidaristico di cui all’articolo 2 della Costituzione Italiana ed alla ineludibile esigenza di giustizia sociale; d’altra parte, essa costituisce, a parere di chi scrive, una estrinsecazione ed una indubbia garanzia dei fondamentali diritti di eguaglianza formale e sostanziale, ex articolo 3 della Costituzione, di tutte le parti protagoniste del procedimento penale dinanzi alla legge e dinanzi ad una autorità terza, indipendente ed imparziale la cui funzione principale non è certamente quella di sacrificare o far soccombere la libertà della persona umana, ma è quella di farsene indiscussa garante, in ossequio ai principi cardini sul giusto processo di cui all’articolo 111 e all’articolo 27 della Costituzione Repubblicana.

Stella Feroleto è laureata in Giurisprudenza, col massimo dei voti, presso la “Università Magna Graecia di Catanzaro”.

40 Sul punto v. Cass. pen., sez. VI, 24/10/2006, n. 28872; v. anche Cass. pen., sez. V, 2/7/2007, n. 31921.

41 V. L’OPPOSIZIONE, in Stefano Guadalupi, *Commentario sistematico al codice di procedura penale*, Piacenza, 2015, p. 78.

Stagista in magistratura presso il Tribunale (I sezione civile) di Catanzaro.

Sta, altresì, concludendo la Scuola per le Professioni Legali presso la “Università Magna Graecia” di Catanzaro.

Ha terminato la pratica forense in diritto fallimentare presso il foro di Catanzaro.

BIBLIOGRAFIA

S. Aduasio, *Opposizione alla richiesta di archiviazione: il gip è tenuto a valutare anche se tardiva*, in www.salvisjuribus.it, 3/9/2016;

E. Amodio, *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui*, in *Cassazione penale*, 2001, p. 3589;

G. Angiolini, *Limiti al controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, in diritto penale contemporaneo*, 22/7/2014, p. 5;

G. Angiolini, *Limiti al controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, in diritto penale contemporaneo*, 22/7/2014, p. 13;

G. Angiolini, *Limiti al controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, in diritto penale contemporaneo*, 22/7/2014, p. 14;

Cassazione Penale, sezione V, 28/10/1996, n. 4621;

Cassazione Penale, sezione VI, 2/12/1996, n. 3680;

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14/2/1996, n. 2 Testa, in *Cass. pen.*, 1996, 2168 con osservazioni di A. Nappi;

Cassazione Penale, sezione VI, 27/5/1997, n. 1863;

Cassazione Penale, sezione V, 5/10/1998, n. 4139;

Cassazione Penale, sezione V, 18/10/2002, n. 35126;

Cassazione Penale, sezione VI, 18/9/2003, n. 38944;

Cassazione Penale, sezione II, 21/1/2004, n. 1640;

Cassazione Penale, sezione I, 25/5/2004, n. 23975;

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 31/5/2005, n. 22909;

- Cassazione Penale, sezione II, 2/2/2005, n. 231108;
- Cassazione Penale, sezione II, 27/5/2006, n. 10504;
- Cassazione Penale, sezione VI, 24/10/2006, n. 28872;
- Cassazione Penale, sezione V, 2/7/2007, n. 21921;
- Cassazione Penale, sezione VI, 15/10/2007, n. 37906;
- Cassazione Penale, sezione III, 23/6/2010, n. 32430;
- Cassazione Penale, sezione V, 19/1/2011, n. 1508;
- Cassazione Penale, sezione II, 2/3/2012, n. 8129;
- Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 4319, in *diritto penale contemporaneo*, 3/2/2014;
- Cassazione Penale, Sezioni Unite, 30/1/2014, n. 4319;
- Cassazione Penale, sezione II, 21/7/2016, n. 34029;
- Corte Costituzionale, n. 88 del 1991;
- Corte Costituzionale, 13 Maggio – 12 Giugno 1991 n. 263, in *ArchivioProc.Pen.*, p.199;
- Corte Costituzionale, 28 Gennaio – 15 Febbraio 1991, n. 88, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1991, p. 586;
- Corte Costituzionale, n. 263 del 12/6/1991;
- Corte Costituzionale, n. 255, del 1992;
- Corte Costituzionale, n. 176 del 18/5/1999;
- Corte Costituzionale, n. 37 del 3/2/2000;
- Corte Costituzionale, n. 114 del 2004;
- Corte Costituzionale n. 173 dell'11/6/2009;
- B. Cartillone, *obbligatorietà dell'azione penale*, in *www.biagiocartillone.it*, 8/1/2014, p.1 ss.;
- M. Cerati, *i registri penali*, in *www.certim.it*, gennaio-aprile 2000, p. 1 ss.;
- P. Corso, *le indagini preliminari*, in *Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti*, in *Procedura Penale*, Torino, 2014, p. 457 ss.;
- N. Galantini, *giusto processo e garanzia costituzionale nella formazione della prova*, in *diritto penale contemporaneo*, pp. 1 ss.;
- V. Garofoli, *dalla non considerazione di colpevolezza ex art. 27 Cost., alla regola dell'oltre ragionevole dubbio*, in *www.treccani.it*, pp. 1 ss.;
- V. Gomba, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2003, p. 63;
- G. Lauricella, in *diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, 21/2/2011, pp. 2 ss.;
- G. Leo, in *diritto penale contemporaneo*, 8/7/2013, p. 1 ss.;
- S. Matera, *separazione delle carriere: perché non risolve la questione di Giustizia*, in *www.libertaegiustizia.it*, 4/12/2012, pp. 1 ss.;
- L'Opposizione, in *Commentario Sistematico al codice di procedura penale*, 2015, p. 78;
- A. Pizzorusso, *garanzia costituzionale dell'azione penale*, in *D. disc. Priv.*, 1992;
- C. V. Reuter, in *Le forme di controllo dell'azione penale*, Padova, 1994, p. 71;
- P.P. Rivello, *Opposizione*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, 1995, p. 8 ss.;
- E. Stefani, in *il processo penale accusatorio*, Milano, 2001, p.108.
- E. Stefani, in *il processo penale accusatorio*, Milano, 2001, p. 125.